



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **406** del **21/02/2018**

Oggetto: **D.G.C. n°236 del 05/04/2000 e D.G.C. n°760 del 18/10/2000 - Acquisizione gratuita di aree interessate da opere di urbanizzazione realizzate in conformità alla Concessione Edilizia P.G. n°26243 del 08/06/1992 e poste in Via Paronese - INADEMPIMENTO - Accettazione accordo transattivo proposto dalla curatela**

Proponente:
Gabinetto del Sindaco

Unità Operativa proponente:
Consistenza Patrimoniale

Proposta di determinazione
n. 2018/33 del 26/01/2018

Firme:

- Gabinetto del Sindaco

- Servizio Governo del territorio

- Servizio Mobilità e infrastrutture



Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06/12/2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018;

Richiamate la D.C.C. n. 19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della performance 2017-2019;

Premesso che:

- Con D.G.C. n°236 del 05/04/2000 è stata approvata l'acquisizione delle aree interessate da opere di urbanizzazione realizzate in conformità alla Concessione Edilizia P.G. n°26243 del 08/06/1992 e poste in Via Paronese;
 - Successivamente il conseguente contratto non fu stipulato in quanto le aree interessate risultarono gravate da servitù, in difformità da quanto previsto all'art.3 dell'atto d'obbligo autenticato Notaio Lops in data 07/11/1995, rep. n°183.202
 - Per evidenti di tutela degli interessi comunali, non venne autorizzato lo svincolo delle garanzie, fino alla definizione della problematica, anche in derivazione della specifica regolamentazione comunale di cui alla D.C.C. n°241 del 13/11/1997, come comunicato alla società interessata, Impresa Ing. Tognozzi Giovanni s.p.a., con sede in Firenze, Via Andrea della Robbia n° 38, assieme alle motivazioni di cui al precedente punto, con nota del Servizio Concessioni ed Autorizzazioni Edilizie P.G. n° 57308 del 17/08/2000;
 - Effettuate le dovute valutazioni, con D.G.C. n°760 del 18/10/2000, pur riconfermando il contenuto della precedente D.G.C. n°236/200, fu deliberata l'acquisizione delle aree gravate da servitù ed il successivo svincolo delle garanzie a suo tempo prestate a fronte della produzione di una nuova polizza fideiussoria a garanzia del pagamento delle spese di estinzione delle servitù sopra accenante, per un importo di Lire 65.556.792, oggi Euro 33857,26;
 - Successivamente, con nota Prot. Sez. n°1360 del 31/10/2000 e successiva n°1377 del 08/11/200, il Servizio Notariato comunicò alla società interessata la disponibilità ad addvenire alla stipula per il giorno 13/11/2000;
 - Nella data proposta, l'atto non ebbe luogo e anche a seguito dell'incontro tenutosi il giorno 08/01/2001, sempre il Servizio Notariato, con nota Prot. Sez.nà123 del



19/01/2001, comunicò alla società interessata la conferma delle posizioni già assunte, significando che in difetto di positivi riscontri, la pratica sarebbe stata trasmessa all'Ufficio Legale, per gli opportuni provvedimenti a tutela dell'Amministrazione Comunale;

- poco dopo, l'Impresa Dr. Ing. Giovanni Tognozzi Spa avviò un contenzioso innanzi al TAR Toscana al fine di ottenere il riconoscimento di un maggiore scomputo e lo svincolo delle polizze fideiussorie prestate, oltre al rimborso per i premi assicurativi versati a causa del protrarsi del procedimento di acquisizione, causa che si è conclusa con la sentenza n. 679 del 11/03/2004, con la quale è stata accolta la richiesta di maggiore scomputo e respinte le altre richieste;
- In data 14/03/2014, la Società Impresa Ing. Tognozzi Giovanni s.p.a. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze e dunque sono stati attivati i necessari contatti con la curatela fallimentare;
- Con nota P.G. n°185311 del 08/11/2016, a firma dell'Avv. Lorenzo Scarpelli di Firenze, legale incaricato dalla curatela, è stata rappresentata l'intervenuta prescrizione dell'obbligo vantato dall'Amministrazione Comunale, tuttavia, nell'intento di evitare il contenzioso tra le parti, rappresentando la disponibilità a procedere al trasferimento dei beni coinvolti in via transattiva a condizione che tutti i costi del trasferimento stesso fossero sostenuti dal Comune di Prato;
- Il Servizio Gare, Provveditorato e Contratti si è attivato per quanto di propria competenza e con nota P.G. n°73402 del 27/04/2017 ha comunicato agli altri Servizi interessati di aver individuato nella persona del Dott. Gennaro Galdo di Prato, il Notaio da inca ricarica per al stipula del contratto, il tutto per un importo complessivo di Euro 1783,82;
- A seguito di tale individuazione è seguita una verifica sull'escutibilità delle garanzie finanziarie a suo tempo depositate, riscontrando che le stesse sono irrintracciabili a causa delle molteplici procedure di acquisizione ed incorporazione che hanno interessato l'istituto garante, allora rappresentato dalla Società di Assicurazioni La Previdente – Agenzia n°9529, con sede in Sesto Fiorentino (FI);
- Di conseguenza, dovendosi necessariamente completare l'acquisizione in argomento, è necessario che i relativi costi di acquisizione siano assunti direttamente dall'Amministrazione Comunale, considerato anche la sostanziale esiguità della spesa a ciò occorrente (considerazione questa da compiersi anche in relazione al valore delle opere e delle aree acquisite) e senza con ciò nulla escludere in termini di azioni in seguito da compiersi nei confronti dell'istituto garante, oggi rappresentato dalla compagnia di assicurazioni UnipolSAI-Divisione La Previdente, con sede in Bologna;
- Per questo motivo, con nota P.G. n° 16982 del 25/01/2018, i Servizi Gabinetto del Sindaco e Governo del Territorio, hanno richiesto alla sede centrale della compagnia UnipolSAI, e ai titolari dell'allora Agenzia La Previdente di Sesto Fiorentino (per come individuati a seguito di reiterate ricerche) di fornire le dovute informazioni riguardo alla informazioni sulla Polizza fideiussoria n. 1952900472403 emessa con decorrenza 20/11/1995 dalla Compagnia La Previdente Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Sesto



Fiorentino. Tutto ciò invitando al contempo ad un sollecito riscontro, in assenza del quale, fissato il termine perentorio di giorni 10 dal ricevimento della stessa, l'A.C. procederà con l'informare dell'inadempienza l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni IVASS;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

- 1) Di accettare la proposta transattiva P.G. n°185311 del 08/11/2016 proposta dall'Avv. Lorenzo Scarpelli di Firenze, legale incaricato dalla curatela del Fallimento Impresa Dr. Ing. Giovanni Tognozzi Spa, il quale nell'intento di evitare il contenzioso tra le parti circa gli impegni di cui all'atto d'obbligo autenticato Notaio Lops in data 07/11/1995, rep. N°183.202 e relativo alla Concessione Edilizia P.G. n°26243 del 08/06/1992, rappresentando la disponibilità a procedere, in via transattiva, al trasferimento all'Amministrazione Comunale delle opere di urbanizzazione realizzate dalla stessa società fallita sulla Via Paronese, con i relativi suoli d'influenza, con l'assunzione di tutti i costi del trasferimento da parte del Comune di Prato;
- 2) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso a al TAR entro 60 (sessanta) giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni;

Firmato da:

PECORARIO RICCARDO

codice fiscale IT:PCRRCR54D06H501H

num.serie: 73869756465219921570951905946929577650

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 14/12/2016 al 15/12/2019